



COMUNE DI CASTIGNANO

(Provincia di Ascoli Piceno)

COD. 44/012

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 62 del Reg. Data 08-07-2020

Oggetto:	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER AGIRE IN GIUDIZIO NEI CONFRONTI DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MANCATO SDOPPIAMENTO DELLA CLASSE PRIMA DI SCUOLA PRIMARIA DEL PLESSO CASTIGNANO CAPOLUOGO
-----------------	---

L'anno duemilaventi, il giorno otto del mese di luglio alle ore 13:30, nella Residenza Municipale, in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si é riunita la Giunta comunale nelle persone dei signori

POLINI FABIO	SINDACO PRO TEMPORE	P
FIORAVANTI ANDREA	VICE SINDACO	A
CIABATTONI PIERLUIGI	ASSESSORE	P

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il vice segretario DR.STEFANIA SORRENTINO.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. POLINI FABIO nella sua qualità di Sindaco ed invita la Giunta comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta n. 62 del 07/07/2020 del responsabile dell'ufficio segreteria che qui di seguito integralmente si riporta:

EVIDENZIATO che in data 08/05/2020 Prot.2742 il Sindaco pro tempore ha trasmesso all'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche una nota in cui chiedeva lo sdoppiamento della classe prima della scuola primaria di Castignano capoluogo per l'anno scolastico 2020/2021 in considerazione del fatto che la stessa sarà composta di n. 24 alunni, di cui n. 2 con disabilità, prevedendo la normativa, al riguardo, che le classi di ogni ordine e grado che accolgono alunni con disabilità sono costituite con non più di 20 alunni, così da favorire, tra l'altro, anche un idoneo distanziamento sociale, necessario per il rispetto delle prescrizioni anticontagio da covid-19;

CHE l'ufficio scolastico regionale, con nota pervenuta il 28/05/2020 prot. 3204, ha dato riscontro negativo alla richiesta, esplicitando, tra le motivazioni a supporto del diniego:

- -la mancata incidenza delle disposizioni relative al covid-19 sui parametri di costituzione delle classi per l' a.s. 2020/2021
- la coerenza dell'assegnazione delle risorse organiche successive all'autorizzazione delle classi per il prossimo a.s. 2020/2021 con l'offerta formativa programmata per l'Istituto Scolastico di riferimento, per cui era stata prevista per il plesso di Castignano l'attivazione di una classe prima nell'a.s. 2020/2021, con la precisazione che gli alunni iscritti a sistema informativo risultavano pari a 22, successivamente comunicati dal Dirigente Scolastico pari a 24;
- -il richiamo ai dettami della norma di riferimento, ovvero il DPR n. 81/2009, incompatibile con lo sdoppiamento della classe, in quanto con la formazione di due classi la consistenza numerica sarebbe al di sotto dei parametri minimi previsti;

RILEVATO che l'amministrazione comunale di Castignano, nel rispetto dei principi di dignità e di valore della persona umana, di pari opportunità e di giustizia sociale, si propone di concorrere al pieno sviluppo della personalità umana, da realizzarsi anche attraverso la proficua frequenza del percorso d'istruzione,

CHE, pertanto, per gli alunni disabili ai sensi della Legge 104/92, ritiene necessario garantire al meglio la possibilità di integrare e sviluppare le proprie capacità nella sfera delle autonomie e della relazione/comunicazione al fine del positivo svolgersi dell'esperienza scolastica;

CHE dunque per garantire l'autonomia dello studente diversamente abile in seno alla comunità ed all'ambiente scolastico attraverso metodiche, strategie ed ausili utili a sviluppare un'interazione efficace, una positiva frequenza delle lezioni ed il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) ritiene fondamentale anche il rispetto della composizione numerica del gruppo classe secondo i dettami di cui all'articolo 5 comma 2 del D.P.R n. 81/2009, che prevede una consistenza numerica, nel caso di presenza di alunni con disabilità, di non più di 20 alunni per classe;

EMERSE, pertanto, la volontà e l'interesse rilevante dell'amministrazione comunale di contestare in sede giudiziale il mancato sdoppiamento della classe prima di scuola primaria del plesso Castignano capoluogo per l'a.s. 2020/2021, nel fermo convincimento che lo stesso sia fondamentale al fine di garantire un migliore inserimento per tutti gli studenti e migliorare la qualità dell'apprendimento;

DATO ATTO che nella seduta consiliare del 29 maggio 2020 il Sindaco protempore ha comunicato ai consiglieri l'intenzione dell'organo esecutivo di proporre ricorso al Tar per garantire il rispetto della normativa in materia di consistenza numerica delle classi in presenza di alunni disabili, ottenendo risposta positiva dai consiglieri;

DATO ATTO, altresì, che è pervenuta in data 01/06/2020 prot. 3251 una nota a firma dei genitori degli alunni che a settembre frequenteranno la classe prima di scuola primaria di Castignano capoluogo, in cui gli stessi chiedono il sostegno dell'amministrazione comunale nell'essere supportati per ottenere lo sdoppiamento della classe prima in due classi distinte, ricorrendo, a tal fine in tutte le sedi opportune;

EVIDENZIATO pur tuttavia che in riferimento a quanto su esposto sono emerse delle criticità per la particolarità e la complessità della fattispecie, oltre alla continua evoluzione giurisprudenziale in materia;

DATO ATTO, pertanto, che con deliberazione G.C. n. 57 del 18/06/2020, esecutiva, si è disposto di conferire all'avv. Natale Vallone del foro di Matera con studio in San Benedetto del Tronto, in qualità di esperto in materia, l'incarico per la redazione di un parere *pro veritate*, corredato di riferimenti giurisprudenziali al riguardo, finalizzato alla verifica della **legittimazione ad agire da parte dell'ente nei confronti dell'Ufficio Scolastico Regionale** per le Marche, oltre che a fornire elementi di valutazione circa le **possibilità di esito positivo dell'azione legale che l'amministrazione comunale vorrebbe intraprendere al fine di scongiurare un'azione "temeraria"**;

VISTO il suddetto parere pro-veritate, trasmesso dall'avv. Vallone in data 25/06/2020, acquisito al protocollo generale dell'ente al n. 3791, in atti, nel quale si evidenzia la legittimazione ad agire del Comune, scongiurando l'azione temeraria;

RIBADITA, pertanto, da parte dell'amministrazione comunale, la volontà di agire in giudizio

SOTTOLINEATA l'assenza di un'avvocatura interna, e la necessità di procedere all'individuazione di un professionista avvocato esterno in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'incarico in questione;

VISTO l'art. 17 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera d) che recita testualmente: *“Possono essere ricondotti nell'elenco di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici esclusivamente le tipologie di servizi legali ivi indicate, che non rientrino negli affidamenti ricompresi nell'Allegato IX del Codice dei contratti pubblici (v. par. 2.). A tal fine, rileva la circostanza che l'incarico venga affidato, nel rispetto dei principi recati dall'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, per un'esigenza puntuale ed episodica della stazione appaltante. In tale ipotesi, si configura la tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale, di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e non assumono rilevanza, ai fini della disciplina applicabile alla procedura di selezione, il valore economico del contratto e l'eventuale superamento della soglia di rilevanza comunitaria.”*;

VISTO l'art. 4 del D.lgs. n. 50/2016 che individua i principi cui sono soggetti i servizi esclusi dall'applicazione delle disposizioni del Codice degli Appalti;

RICHIAMATE le Linee guida ANAC n. 12, relative all' affidamento dei servizi legali,

approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, per le quali:

- *L'incarico conferito ad hoc costituisce un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17 del Codice dei contratti (contratti esclusi).*

- *L'affidamento a terzi dei servizi legali è possibile laddove non siano presenti idonee professionalità all'interno della stazione appaltante. A tal fine, l'ente è tenuto a operare preliminarmente una ricognizione interna finalizzata ad accertare l'impossibilità, da parte del proprio personale, a svolgere l'incarico e l'organigramma del Comune*

- *In tale ipotesi, si configura la tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale, di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e non assumono rilevanza, ai fini della disciplina applicabile alla procedura di selezione, il valore economico del contratto e l'eventuale superamento della soglia di rilevanza comunitaria.*

...

- *L'affidamento diretto a un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici è possibile, nel rispetto dei principi recati dall'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, in presenza di specifiche ragioni logico- motivazionali : in tal caso l'affidamento diretto può ritenersi inoltre conforme ai principi di cui all'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici per l' assoluta particolarità della controversia ovvero della consulenza, ad esempio per la novità del thema decidendum o comunque della questione trattata, tale da giustificare l'affidamento al soggetto individuato dalla stazione appaltante.*

CONSIDERATO che l'oggetto del presente atto si configura come conferimento ad hoc, consistendo nella trattazione di una singola controversia e pertanto sottoposto al regime di cui al predetto art. 17 comma 1 lettera d);

VISTO l'art.2229 e seg. del Codice civile;

RICHIAMATO il parere del Consiglio Nazionale Forense, deliberato il 15 dicembre 2017, secondo cui i servizi legali elencati dall'art. 17 lett. d) del decreto legislativo 50/2016 "possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo l'intuitus personae, e su base fiduciaria, e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l'azione amministrativa";

RICHIAMATA altresì la sentenza del 6 giugno 2019, causa C-264/18 della Corte di Giustizia dell'Unione europea per la quale, l'affidamento della difesa in giudizio della pubblica amministrazione a un avvocato del libero foro si configura come rapporto intuitu personae, caratterizzato dalla massima riservatezza ed è escluso dall'ambito delle direttive degli appalti;

CONSIDERATO necessario quindi conferire apposito incarico legale di patrocinio per agire in giudizio a tutela degli interessi dell'ente;

SENTITA in merito l'amministrazione comunale che ha ritenuto opportuno, anche in termini di economicità del procedimento, conferire incarico al medesimo avv. Natale Vallone, del foro di Matera, con studio in San Benedetto del Tronto in quanto legale di comprovata esperienza;

Contattato il suddetto avvocato, che si è dichiarato disposto ad agire per conto dell'Ente nella controversia de qua per una spesa complessiva di €. 3.500,00 oltre accessori, iva e cap, e così per un costo complessivo di €. 4.450,00 (cfr preventivo del 07/07/2020, prot. 4067, in atti);

PER tutto quanto sopra premesso;

Visti:

- il T.U. 18.8.2000, N. 267;
- lo Statuto comunale;

ATTESA la propria competenza in merito, ai sensi art. 107 TUEL;

DATO ATTO che la scrivente P.O., anche in qualità di responsabile del procedimento, dichiara sotto la propria personale responsabilità di non trovarsi in situazioni di conflitto e/o incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 190/2012 e s.m.e.i e del vigente Piano di prevenzione della corruzione;

PROPONE

-la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto da intendersi integralmente riportata;

di affidare per i motivi in premessa richiamati all'avvocato Natale Vallone, del foro di Matera con studio in San Benedetto del Tronto, p.iva 01178240774, c.f.: VLL NTL 70M06 L477B in qualità di esperto in materia, l'incarico di agire in giudizio per la rappresentanza dell'ente nella causa de quo, con ogni facoltà di legge, anche quella di transare, chiamare terzi in causa, ed eleggendo domicilio presso lo stesso in San Benedetto del Tronto, Via Umbria n. 28;

di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere il mandato ed a conferire apposita procura alle liti al suddetto legale;

di dare mandato al responsabile area amministrativa per l'assunzione del relativo impegno di spesa

La suesposta proposta è conforme a quanto previsto dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali).

Si rimette la presente proposta richiedendo altresì l'immediata esecutività della deliberazione.

**IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA
Dr. Stefania Sorrentino**

Ritenuto di approvare e fare propria la surrichiamata proposta in considerazione delle motivazioni espresse;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000, dal responsabile dell'ufficio segreteria in ordine alla regolarità tecnica dell'atto in esame;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto il vigente statuto;

Ad unanimità dei voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- di approvare e fare propria la proposta del responsabile dell'ufficio segreteria relativa a "CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER AGIRE IN GIUDIZIO NEI CONFRONTI DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MANCATO SDOPPIAMENTO DELLA CLASSE PRIMA DI SCUOLA PRIMARIA DEL PLESSO CASTIGNANO CAPOLUOGO PER L'A.S. 2020/2021" che qui si intende integralmente riportata ad ogni effetto di legge;

-la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto da intendersi integralmente riportata;

di affidare per i motivi in premessa richiamati all'avvocato Natale Vallone, del foro di Matera con studio in San Benedetto del Tronto, p.iva 01178240774, c.f.: VLL NTL 70M06 L477B in qualità di esperto in materia, l'incarico di agire in giudizio per la rappresentanza dell'ente nella causa de quo, con ogni facoltà di legge, anche quella di transare, chiamare terzi in causa, ed eleggendo domicilio presso lo stesso in San Benedetto del Tronto, Via Umbria n. 28;

di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere il mandato ed a conferire apposita procura alle liti al suddetto legale;

di dare mandato al responsabile area amministrativa per l'assunzione del relativo impegno di spesa

- di dare mandato al responsabile dell'ufficio proponente quale responsabile del procedimento a norma dell'art. 6 della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, di dare esecuzione al presente atto;

- di comunicare l'assunzione del presente atto, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e, se di competenza, al Prefetto di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 135 comma 2 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

- di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, il presente atto immediatamente esecutivo ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000).

Il presente verbale viene così sottoscritto.

F.to: IL PRESIDENTE	F.to: IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
POLINI FABIO	DR.STEFANIA SORRENTINO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, dal 21-07-2020 al 05-08-20 con numero 637

La stessa viene contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000

Li 21-07-2020

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to: DR.STEFANIA

SORRENTINO

ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione in data 21-07-2020 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000
 - La presente deliberazione sarà esecutiva dopo il 10[^] giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000
-
-